



COMUNE DI PESCAGLIA

Nota Integrativa
al
Bilancio di Previsione

2020/ 2022

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione

degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Un impatto di portata considerevole è la normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica.

La legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, commi 819-826, relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, secondo i quali dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011;

Si veda a tal riguardo anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno portato a questo risultato e la Circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di

previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2021 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni

con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati, semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere

registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il DM MEF 01/08/2019 ha apportato anche delle modifiche agli schemi di bilancio di previsione finanziario e di rendiconto ed ai principi contabili, a cui l'ente si è attenuto,

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 16.095.766,27	€ 17.135.715,60	€ 15.992.643,27
Esercizio 2021	€ 17.076.016,41		
Esercizio 2022	€ 13.105.992,95		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che, l'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, con esclusione della TARI e dell'Imposta di soggiorno, giusta la deroga intervenuta ad opera del D.L. 50/2017. Il medesimo comma prevede inoltre che, per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso, si ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018: rimane esclusa dal blocco di cui sopra, invece, la politica tariffaria non tributaria. La politica tariffaria non può che risentire, pertanto, di tale vincolo, per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati

dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la politica di contenimento delle spese correnti rispetto all'esercizio precedente;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione e la spesa totale prevista nel bilancio 2020-2022 rientra nei limiti del triennio 2011-2013;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Pescaglia non ha previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente e capitale (tabella 2);



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	400.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	3.451.248,47	3.103.127,74	3.041.801,55	3.017.572,06
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.458.286,67	2.505.002,83	2.442.658,55	2.444.988,33	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	282.436,90	259.870,00	282.070,00	282.070,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	2.528.261,53	2.979.505,26	4.017.062,26	67.062,26
Titolo 3: Entrate extratributarie	693.006,48	483.426,44	466.263,96	443.910,62	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.403.548,16	2.972.443,00	4.010.000,00	60.000,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.837.278,21	6.220.742,27	7.200.992,51	3.230.968,95	Totale spese finali.....	5.979.510,00	6.082.633,00	7.058.863,81	3.084.634,32
Titolo 6: Accensione Prestiti	23.119,03	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	138.109,27	138.109,27	142.128,70	146.334,63
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	8.875.318,36	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto taenriano/racciatore	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titoli	16.735.715,60	16.095.766,27	17.076.016,51	13.105.992,95	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.135.715,60	16.095.766,27	17.076.016,51	13.105.992,95	Totale Titoli	15.992.643,27	16.095.766,27	17.076.016,51	13.105.992,95
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.992.643,27	16.095.766,27	17.076.016,51	13.105.992,95

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		400.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.248.299,27	3.190.992,51	3.170.968,95
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.103.127,74	3.041.801,55	3.017.572,06
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		54.811,70	57.696,52	57.696,52
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	138.109,27	142.128,70	146.334,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		7.062,26	7.062,26	7.062,26
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	37.062,26	37.062,26	37.062,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.972.443,00	4.010.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	37.062,26	37.062,26	37.062,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.979.505,26	4.017.062,26	67.062,26
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione asestata 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.711.142,53	2.450.022,84	2.384.094,38	2.730.818,87	2.505.002,83	2.442.658,55	2.444.988,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	234.657,83	269.549,47	270.573,97	368.607,86	259.870,00	282.070,00	282.070,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	571.969,07	620.166,56	555.766,88	546.538,68	483.426,44	466.263,96	443.910,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	179.841,58	151.161,37	858.503,75	5.150.616,92	2.972.443,00	4.010.000,00	60.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di a	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	260.000,00	310.000,00	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi	1.883.459,53	5.357.132,50	6.542.786,25	6.905.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
Utilizzo avanzo presunto di ammin	229.844,89	129.309,41	376.174,91	4.800,00			
Fondo pluriennale vincolato	569.830,40	333.787,28	93.222,73	202.764,76			
TOTALE ENTRATE	6.380.745,83	9.571.129,43	11.391.122,87	16.909.171,09	16.095.766,27	17.076.016,51	13.105.992,95
	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	3.081.626,21	3.146.671,82	3.050.414,93	3.322.106,97	3.103.127,74	3.041.801,55	3.017.572,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	512.302,16	868.130,38	1.391.821,45	5.547.772,30	2.979.505,26	4.017.062,26	67.062,26
Titolo 3 - Spese per incremento di a	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	101.725,25	104.776,71	119.049,39	134.267,82	138.109,27	142.128,70	146.334,63
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni d	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e pa	1.883.459,53	5.357.132,50	6.542.786,25	6.905.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
TOTALE SPESE	6.579.113,15	9.476.711,41	11.104.072,02	16.909.171,09	16.095.766,27	17.076.016,51	13.105.992,95

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Avanzo di amministrazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Il Comune di Pescaglia non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo presunto vincolato.

Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

L'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 dispone che gli enti locali si considerino in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il Comune di Pescaglia rispetta l'equilibrio e gli obiettivi di finanza pubblica nella formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostame della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2019 (previsione asestata)	2020	2021	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3		4	5	6	7
IMU	835.000,00	828.000,00	828.000,00	878.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	0,85%
IMU partite arretrate	-	100.000,00	55.000,00	15.000,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00	63,64%
ICI partite arretrate	40.000,00	556,04	2.910,29	1.100,00	3.613,04	1.768,76	4.098,54	24,15%
Imposta comunale sulla pubblicità	3.000,00	3.000,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	0,00%
Addizionale IRPEF	292.522,09	294.158,36	304.021,59	292.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	-0,01%
TASI	5.991,34	5.000,00	5.000,00	12.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	70,00%
Altre imposte	416,38	522,87	1.043,18	329.939,57	57.280,00	57.280,00	57.280,00	5490,90%
TARI	698.374,20	636.001,80	643.934,42	643.934,42	643.934,42	643.934,42	643.934,42	0,00%
TARI (TASSE RIFIUTI/ partite arretrate)	251.566,92	30.000,00	15.000,00	29.521,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66,67%
TOSAP	7.684,46	9.581,08	6.527,57	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53,20%
Altre tasse	42.069,72	29.390,77	28.993,86	27.757,37	29.457,37	29.457,37	29.457,37	1,60%
Diritti sulle pubbliche affissioni								
Imposta di soggiorno								
Fondo solidarietà comunale	534.517,42	513.811,94	490.445,47	490.147,99	490.000,00	490.000,00	484.000,00	-0,09%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.711.142,53	2.450.022,86	2.384.094,38	2.730.818,87	2.500.002,83	2.437.658,55	2.423.988,33	

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Per l'anno 2020 la leva tributaria viene mantenuta inalterata.

Come per il 2016, 2017 e 2018, 2019 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno, come stabilito dal D.L. 50/2017. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Inoltre, come chiarito anche da alcune diversi sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi.

Dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l'impianto normativo di riferimento per il 2019 risulta stabile, con l'unica vera novità dello sblocco in materia di istituzione dell'imposta di soggiorno.

Il D.L. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 23-10-2018, ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. introduce lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma avrà un impatto, ancora tutto da verificare, sugli equilibri dell'ente, in quanto produrrà la cancellazione di residui attivi di tutte quelle poste iscritte a ruolo ed affidate agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010: trattasi tipicamente di somme relative a TARSU, TOSAP, tributi minori, sanzioni da Codice della strada, ecc...

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti. L'impianto normativo è attualmente stabile.

Le aliquote previste per il 2020 sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale classificata nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	6 per mille	€ 200,00
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali	10,6 per mille	
Aree fabbricabili	10,6 per mille	
Immobili locati adibiti ad abitazione principale	7,6 per mille il proprietario oltre TASI 1,00 per mille (solo il proprietario nella quota del 90%)	

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado	7,6 per mille il proprietario con abbattimento della base imponibile del 50% se: 1- l'immobile dato in comodato deve essere utilizzato come abitazione principale; 2- il contratto di comodato deve essere registrato; 3- il comodante deve possedere un solo altro immobile in Italia; 4- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui ha sede l'immobile concesso in comodato. N.B.: Il possesso di tali requisiti deve essere attestato con il modello di Dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011	
Terreni Agricoli	Non prevista	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" immobili produttivi con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	10,6 per mille	
Immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE	Tale immobile è equiparato all'abitazione principale se il cittadino italiano iscritto all'AIRE possiede quell'unico immobile in tutto il territorio dello Stato purché non locata o concessa in comodato ed è già pensionato nel paese di residenza. In mancanza di detti requisiti l'aliquota è del 10,6 per mille	

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Così come per il 2016, 2017 e 2018, 2019 l'articolo 1 comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 consente ai comuni che hanno deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) di continuare

a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Le aliquote previste per l'anno 2020, sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Immobili locati adibiti ad abitazione principale	TASI 1,00 per mille (solo il proprietario nella quota del 90%)	

Accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione: il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 3.613,04	€ 1.768,76	€ 4.098,54
SPESA	Accantonamento al FCDE	Non previsto	Non previsto	Non previsto

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	Non previsto	Non previsto	Non previsto

RECUPERO EVASIONE TASI

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	Non previsto	Non previsto	Non previsto

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia **gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento** e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2020 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2018 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2018 e in c/residui nel 2019) e che per il Comune di Pescaglia è pari ad euro 304.021,59.

In conformità alla tale modalità di contabilizzazione, il gettito previsto è stato prudenzialmente previsto in € 304.000,00 per l'intero triennio 2020/2021/2022.

(In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui

sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale)

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario dell'anno 2019.

Il Piano Economico Finanziario 2020 e le tariffe saranno approvate con deliberazione di Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.

Per l'anno 2020 non sono ad oggi prorogate le deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

L'ente ha come obiettivo il mantenimento dell'assetto dell'anno precedente in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006, considerando però che alla data di redazione della presente Nota l'operatore Gestore del servizio di raccolta smaltimento rifiuti, ASCIT Servizi Ambientali Spa non ha ancora trasmesso il Piano Finanziario sulla base del quale vengono elaborate le tariffe 2020.

Si precisa a riguardo che ARERA solo in data 31.10.2019 con deliberazione 443 ha dato gli indirizzi ai soggetti gestori sull'elaborazione dei piani finanziari introducendo modifiche di rilievo.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in concessione alla Ditta IRTEL s.r.l. con sede in Via Bove, 17 Acqui Terme (AL) affidata con determinazione n. 140 del 2/02/2018 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020;

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 3.218,00 per il 2020

€ 3.218,00 per il 2021

€ 3.218,00 per il 2022

Non sono previsti introiti per il diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'anno 2020 si confermano le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità approvate per l'anno precedente.

Dal 01/10/2017, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, il versamento spontaneo delle entrate comunali affidate in concessione deve avvenire sul conto corrente di tesoreria, o, in alternativa, sul conto corrente postale intestati all'ente locale, equiparato dall'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

TOSAP

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 10.000,00 nel triennio, stimato in relazione all'effettivo gettito previsto per il triennio 2020/2021/2022 e si confermano le tariffe approvate con Deliberazione della G.C. n. 81 del 31/10/2017;

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato:

“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”

Come disciplinato dal citato art. 4 del D. Lgs. 23/2011, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'ente non ha previsto l'imposta di soggiorno per il triennio 2020/2021/2022.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici).

Il suo importo per l'anno 2019 ammonta ad € 490.147,99 .

Lo sforzo richiesto al Comune di Pescaglia, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € 170.752,70 , valore dato dalla somma che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune

di Pescaglia e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e la somma che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Per l'anno 2020 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l'anno 2019, non essendo previsti a livello nazionale ulteriori tagli dalle manovre attualmente in vigore.

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d'anno a seguito dell'applicazione concreta delle numerose metodologie.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884) nel seguente modo: il 40% per l'anno 2017, il 45% per l'anno 2018, il 60% per l'anno 2020, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2019 definitivo	2020	2021	2022
	€ 490.147,99	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	267.474,85	225.870,00	-15,55	218.570,00	218.570,00
1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese	93.667,65	26.000,00	-72,24	55.500,00	55.500,00
1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	7.465,36	8.000,00	7,16	8.000,00	8.000,00
Totale	368.607,86	259.870,00	-29,50	282.070,00	282.070,00

Le principali voci di questo titolo sono rappresentate da:

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti. Non è previsto il contributo per sviluppo investimenti.

In tale voce sono iscritti:

Anno 2020:

altri Contributi generali dallo Stato € 105.000,00
fondo accoglienza € 15.500,00
trasferimento per spese elettorali € 7.000,00

Anno 2020:

altri Contributi generali dallo Stato € 105.000,00
fondo accoglienza € 15.500,00

Anno 2021:

altri Contributi generali dallo Stato € 105.000,00
fondo accoglienza € 15.500,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI pubblici

Tra le voci più rilevanti sono stati iscritti:

Anno 2020:

Introiti Acque minerali Fonte Ilaria € 51.000,00
Contributo GSE conto termico € 20.000,00

Anno 2021:

Introiti Acque minerali Fonte Ilaria € 51.000,00
Contributo GSE conto termico € 49.500,00

Anno 2022:

Introiti Acque minerali Fonte Ilaria € 51.000,00
Contributo GSE conto termico € 49.500,00

Oltre ai contributi REGIONE e altri enti per garantire il servizio scuola e sociale

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Entrate extratributarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	263.501,00	202.853,00	-23,02	202.853,00	202.853,00
2 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.678,86	43.000,00	5,71	43.000,00	43.000,00
3 Altri interessi attivi	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5 Altre entrate correnti n.a.c.	241.858,82	237.073,44	-1,98	219.410,96	197.057,62
Totale	546.538,68	483.426,44	-11,55	466.263,96	443.910,62

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale:

SERVIZIO	COSTI			proventi			% COPERTURA DELL'UTENZA
	SPESA PERSONALE	PRESTAZIONE SERVIZI	TOTALE COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI	CONTRIBUZIONE UTENTI	TOTALE ENTRATE	
MENSE COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO	15.000,00	96.600,00	111.600,00		50.000,00	50.000,00	44,80%
CORSI EXTRASCOLASTICI	5.000,00	12.000,00	17.000,00		3.300,00	3.300,00	19,41%
ATTIVITA' ESTIVE		16.500,00	16.500,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	42,42%

€ 145.100,00	€ 60.300,00	41,56%
---------------------	--------------------	---------------

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi, tra i più rilevanti, derivanti da:

proventi mense da utenti :	€ 50.000,00
proventi trasportoscolastico da utenti :	€ 25.000,00
diritti di segreteria:	€ 12.000,00
diritti carte identità:	€ 3.252,00
canone locazione ripetitori:	€ 22.000,00
fitti reali fabbricati:	€ 17.000,00
proventi uso sala consiliare:	€ 1.850,00
proventi concessione cimiteriale:	€ 36.500,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 39.000,00 per il 2019

La previsione è stata formulata sulla base dei dati derivanti dalla gestione associata polizia municipale costituita con convenzione tra i Comuni di Borgo a Mozzano /capofila, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Galliciano e Pescaglia.

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 90 del 15.11.2019).

	2020	2021	2022
Entrata	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa (50%)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

contributi derivanti dalla estrazione cave Pedogna:	€ 110.000,00
rimborso da Gaia del piano di rientro mutui acquedotto:	€ 61.484,34
entrata split payment :	€ 22.000,00
contributi da cave per attività culturali.:	€ 8.000,00
compartecipazione utenti doposcuola	€ 3.300,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Si elencano le entrate destinate alle realizzazione degli investimenti e che, principalmente, si concretizzano in contributi dalla Regione, da Ministeri, da Fondazione CRL e in parte residuale da oneri di urbanizzazione.

Non sono previste entrate da alienazioni

Anno 2020:

Contributo da Ministero MUIR in conto capitale
ADEG.SISMICO PLESSO SCOLASTICO MEDIA S.MARTINO IN FREDDANA
€ 297.443,00

Contributo da Fondazione CRL in conto capitale
RECUPERO CENTRO STORICO CELLE PUCCINI € 30.000,00

Contributi derivanti da oneri di urbanizzazione per spese € 60.000,00
Di cui
€ 30.000,00 destinati a spese in conto capitale per
MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI E PIANO OPERATIVO COMUNALE

€ 30.000,00 destinati a spese di parte corrente

Contributo Regione in conto capitale
per NUOVA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MONSAGRATI: € 2.285.000,00

Anno 2021:

Contributo Regione in conto capitale
per REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO: € 3.950.000,00

Contributo da Ministero in conto capitale
BONIFICA MOV. FRANOSO FRAZ. FOCCHIA € 300.000,00

Contributi derivanti da oneri di urbanizzazione per spese € 60.000,00
Di cui
€ 30.000,00 destinati a spese in conto capitale
€ 30.000,00 destinati a spese di parte corrente

Anno 2022:

Contributi derivanti da oneri di urbanizzazione per spese € 60.000,00
Di cui
€ 30.000,00 destinati a spese in conto capitale
€ 30.000,00 destinati a spese di parte corrente

Non sono previste entrate da alienazioni di beni immateriali e materiali

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Per il triennio 2020/2022 nel piano delle alienazioni non sono stati individuati beni da dismettere.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nel caso di alienazione è necessario stanziare nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede per gli anni dal 2018 al 2020 che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Pescaglia non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata, non potendo l'ente disporre diversamente di tali somme (cfr. delibera n. 32 del 10 luglio 2018 la Corte dei Conti per le Marche).

Entrate da permessi a costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 60.000,00 per l'anno 2020, in € 60.000,00 per l'anno 2021 e in € 60.000,00 per l'anno 2022 come evidenziato nell'elenco entrate in conto capitale.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Non sono previste MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere.

Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate a questo titolo

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020/2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Accensione Prestiti					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 3.244.929,21

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al **4,33** %, contro un limite normativo pari al 10%.

Infine l'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Pescaglia non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2020.

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Nell'anno 2019 l'ente ha provveduto ad una rinegoziazione dei mutui MEF che ha prodotto una economia sugli oneri finanziari ad invarianza del piano ammortamento e che è stata reinvestita in parte capitale nel triennio 2020-2022.

Per l'anno 2020 il Comune di Pescaglia non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Infine, il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L'art. 222 del D.Lgs. 267/00 relativo alla disciplina delle anticipazioni di tesoreria che recita al comma 1: "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.";

Il comma 906 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018) stabiliva il limite dell'anticipazione di tesoreria nei 4/12, sino al 31/12/2019 e dal 2020 il limite massimo concedibile dal tesoriere ritorna nella misura dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio., salvo successive modifiche;

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020/2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita con uno stanziamento entrata= uscita di € 1.000.000,00, da aumentare in caso di utilizzo per la registrazione delle carte contabili che si genererebbero.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15.11.2019 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi pari ad euro 802.608,81 eventualmente da aumentare in caso di modifiche legislative.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock

dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

L'ente non ha ancora provveduto alla formazione del **fondo pluriennale da iscrivere IN entrata**

FPV	2019	2020	2021
FPV parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

		TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
SPESE	REDICONTO 2016	REDICONTO 2017	REDICONTO 2018	PREVISIONE ASSESTATA 2019	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Disavanzo di amministrazione						0,00	0,00	0,00
Tit 1 -	3.081.626,21	3.146.671,82	3.050.414,93	3.322.106,97	3.451.248,47	3.103.127,74	3.041.801,55	3.017.572,06
- di cui fpv	0,00	0,00	5.674,88			0,00	0,00	0,00
... -								
Spese in conto capita	512.302,16	868.130,38	1.391.821,45	5.547.772,30	2.528.261,53	2.979.505,26	4.017.062,26	67.062,26
- di cui fpv	325.096,05	82.913,68	197.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per increment	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fpv					0,00	0,00	0,00	0,00
.....	3.593.928,37	4.014.802,20	4.442.236,38	8.869.879,27	5.979.510,00	6.082.633,00	7.058.863,81	3.084.634,32
Tit 4 - Rimborsodi prestiti	101.725,25	104.776,71	119.049,39	134.267,82	138.109,27	138.109,27	142.128,70	146.334,63
... Fondo anticipazioni di					0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo						0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tit 5 -								
Tit 7 - PG	1.883.459,53	5.357.132,50	6.542.786,25	6.905.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00	8.875.024,00
e titoli	1.985.184,78	5.461.909,21	6.661.835,64	8.039.291,82	10.013.133,27	10.013.133,27	10.017.152,70	10.021.358,63
tot	5.579.113,15	9.476.711,41	11.104.072,02	16.909.171,09	15.992.643,27	16.095.766,27	17.076.016,51	13.105.992,95

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Spese correnti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.1 Redditi da lavoro dipendente	726.684,83	700.809,61	-3,56	690.909,61	690.909,61
1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente	55.926,54	51.266,39	-8,33	50.586,39	50.586,39
1.3 Acquisto di beni e servizi	1.989.329,31	1.843.069,24	-7,35	1.808.655,08	1.790.068,07
1.4 Trasferimenti correnti	245.013,89	233.988,52	-4,50	220.727,76	220.727,76
1.7 Interessi passivi	145.311,68	139.471,36	-4,02	134.015,27	128.372,79
1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.937,99	8.100,00	-66,16	8.100,00	8.100,00
1.10 Altre spese correnti	135.902,73	126.422,62	-6,98	128.807,44	128.807,44
Totale	3.322.106,97	3.103.127,74	-6,59	3.041.801,55	3.017.572,06

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con **deliberazione n. 68 del 29/07/2019** ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale.

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Con **determina n. 435 del 16/04/2019** è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Sono anche comprese le

spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2019 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2018 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1125 della L. 205/2017. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Si rilevano le spese per le elezioni europee del prossimo 26/05/2019, per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime.

Non sono soggette al rimborso in quanto a totale carico dell'Ente, le spese per le elezioni amministrative previste nell'annualità 2019.

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, a decorrere dal 2019, in recepimento della direttiva PSD2 n. 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento, si rileva la necessità di prevedere la spesa aggiuntiva relativa a compensare il Tesoriere in riferimento al divieto di addebitare al beneficiario dei pagamenti alcun onere per l'esecuzione del pagamento medesimo: tale costo, attualmente, in base alla convenzione di Tesoreria, veniva decurtato dall'importo nominale dell'ordinativo di pagamento: sulla base dell'istruttoria compiuta e dei preliminari contatti assunti con il Tesoriere, la spesa stimata relativa alla rinegoziazione del contratto di tesoreria ammonta ad € 2.500,00 annui.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce vengono classificate le imposte sul patrimonio oltre l'Irap su stipendi e professionisti.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i

- trasferimenti relativi al settore sociale e scuola
- trasferimenti relativi al settore culturale
- trasferimenti relativi al settore sportivo

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista come segue:

2020	2021	2021
€ 138.771,36	€ 133.315,27	€ 127.672,79

e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo

macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto come segue:

2020	2021	2021
€ 14.500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00

In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad **€ 14.000,00**.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata recentemente rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205/2017 prevedendo le seguenti percentuali minime di accantonamento:

5)

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Inoltre dal 2020 non è più prevista la facoltà, introdotta dai commi da 1015 a 1017 dell'art.1 della Legge n. 145/2018, di ridurre il FCDE stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80% se sono verificate le condizioni previste dalla norma relativamente alla tempestività dei pagamenti.

Gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2020	95,00%	€ 54.811,70	€ 54.811,70	€ 54.811,70
2021	100,00%	€ 57.696,52	€ 57.696,52	€ 57.696,52
2022	100,00%	€ 57.696,52	€ 57.696,52	€ 57.696,52

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, non è stato previsto apposito accantonamento in sede di bilancio di previsione.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Secondo l'attuale programmazione delle aliquote IVA contenuta nell'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2018 L. 205/2017) dovrebbe essere previsto un aumento delle aliquote IVA nel seguente modo:

- a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;

A normativa vigente sono previsti gli incrementi delle aliquote IVA riportati di seguito:
comma 2 dell' art. 1 della Legge n. 145/2018 comma 2 dell' art. 1 della Legge n. 145/2018

decorrenza	aliquota ridotta IVA 10%	aliquota ordinaria IVA 22%
2019	10,00%	22,00%
2020	13,00%	25,20%
2021	26,50%	

I suddetti incrementi sono ovviamente da considerare sia per le entrate che per le spese del bilancio dell' Ente.

Inoltre i commi 5 e 6 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 prevedono, dal 2020, un incremento dell' aliquota accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato

come carburante, tale da determinare maggiori entrate nette per l' Erario non inferiori a 400milioni di euro annui.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Pescaglia.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

MENSA SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Il Comune di Pescaglia non ha previsto accantonamenti nel bilancio di previsione 2020/2022

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Spese in conto capitale					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.524.772,30	2.978.505,26	-46,09	4.016.062,26	66.062,26
2.4 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Altre spese in conto capitale	23.000,00	1.000,00	-95,65	1.000,00	1.000,00
Totale	5.547.772,30	2.979.505,26	-46,29	4.017.062,26	67.062,26

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

Descrizione	Stanziamen to PREVISIONE 2020	FONTE FINANZIA MENTO	Stanziamen to PREVISIONE 2021	FONTE FINANZIAME NTO	Stanziamen to PREVISIONE 2022
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE E PIANO OPERATIVO COMUNALE	30.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE			30.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	36.500,00	CANONE DI CONCESSIONE			36.500,00
RECUPERO CENTRO STORICO CELLE PUCCINI - RIFACIMENTO STRADA INTERNA	30.000,00	FPV			
REALIZZ. NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO CON DEMOLIZIONE VECCHIA			3.950.000,00	REGIONE	
ADEG.SISMICO PLESSO SCOLASTICO MEDIA S.MARTINO IN FREDDANA	297.443,00	FONDAZIONE/REGIONE			
NUOVO PLESSO SCOL MONSAGRATI LOC MARACCI CON DEMOLIZIONE VECCHIA	2.285.000,00	REGIONE			
BONIFICA MOVIMENTO FRANOSO FOCCHIA	300.000,00	MINISTERO			
interventi finanziati con risparmio da rinegoziazione mutui	562,26	RISPARMIO DA RINEGOZIAZIONE MUTUI			562,26
	2.979.505,26		3.950.000,00		67.062,26

ENTRATE CORRENTI (TITOLO 1-2-3)

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Descrizione intervento	2020	2021	2022
Entrate da oneri di urbanizzazione per il Finanziamento di manutenzioni straordinarie edifici istituzionali e scolastici e piano operativo comunale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate da Fondazione CRL per il Finanziamento del Recupero Centro Storico Celle	30.000,00		
Entrate da Regione per il Finanziamento del nuovo Plesso scolastico Piegajo		3.950.000,00	
Entrate per adeguamento sismico scuole	297.443,00		
Entrate da Regione per il Finanziamento della nuova scuola elementare Monsagrati	2.285.000,00		
Entrate da Ministero per il Finanziamento degli interventi per movimento franoso Focchia	300.000,00		
Entrate derivanti da oneri di urbanizzazione destinate a spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Risparmi da rinegoziazione mutui	562,26	562,26	562,26

Per il triennio 2020/2022, l'ente ha destinato una quota degli ONERI DI URBANIZZAZIONE, stanziata al titolo 4 dell'entrata, ad interventi di spesa corrente per un importo di euro 30.000,00.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5) ECCEDENTI RISPETTO ALLA SPESE PER INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE, DESTINABILI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI OLTRE CHE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI

L'ente non prevede entrate da riduzione di attività finanziarie per il triennio del bilancio di previsione.

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 5), CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

L'ente non prevede entrate da accensione di prestiti per il triennio del bilancio di previsione.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue e dettagliata nel prospetto ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Variazione %	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.980.616,92	2.882.443,00	-42,13	3.950.000,00	0,00
3 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	90.000,00	30.000,00	-66,67	0,00	0,00

4 Alienazione di beni materiali	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5 Permessi di costruire	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Totale	5.150.616,92	2.972.443,00	-42,29	4.010.000,00	60.000,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Fondo pluriennale vincolato: non costituito

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

L'ente non prevede TALI SPESE per il triennio del bilancio di previsione.

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € **3.244.929,21**.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere sono iscritti in bilancio come segue:

2020	2021	2022
138.109,27	142.128,70	146.334,63

L'ente non intende avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento (art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, dispone che per gli anni dal 2018 al 2020)

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Il comma 880 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 ha ulteriormente modificato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017), già modificata nel corso del 2017 dall'art. 37 del D.L. n. 50/2017, nel seguente modo: *"Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa."*

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2017, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2016.

Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie:

- gare per investimenti avviate entro il 31/12/2016 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017;
- quadri economici prenotati entro il 31/12/2016 mediante l'assunzione di impegni di spesa diversi dalla progettazione per i quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017.

La norma per il 2018 è meno severa dell'analoga norma prevista nel 2017, in quanto non è più prevista come condizione necessaria l'aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio.

Alla data di redazione dello schema di Bilancio l'ente non ha costituito il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte entrata

Non è prevista inoltre la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte spesa.

Si fa presente che il Decreto MEF del 29/08/2018, modificando l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria, ha leggermente modificato la disciplina del fondo pluriennale di spesa, prevedendo che *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.”*

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni previste in;
- condoni (previsti in parte corrente);
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente)
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale.
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati ;
- e) gli investimenti diretti:
- f) i contributi agli investimenti.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha prestato garanzie fideiussorie, ai sensi dell'art. 207 TUEL.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.
--

L'ente possiede quote di partecipazione a società esterne.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni con indicazione di quelle facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica "GAP" individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 28.12.2017

Enti – Società partecipate	Tipologia partecipazione	% Comune di Pescaglia	Considerazione in merito all'inserimento nel gruppo amministrazione pubblica
CTT NORD SRL	diretta	0,03%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - non a totale partecipazione pubblica
G.A.I.A. SPA	diretta	0,09%	RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica
E.R.P. Lucca SRL Soggetto Gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca Srl	diretta	0,74%	RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica
RETIAMBIENTE SPA	diretta	0,18%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA - non affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica
IRENE SRL in liquidazione	indiretta	0,03%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA PARTECIPATA INDIRETTA - soggetta a procedura concorsuale
T TRAVEL SRL	indiretta	0,03%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA PARTECIPATA INDIRETTA - non affidataria diretta di servizi pubblici locali - non a totale partecipazione pubblica
VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Abbreviata in VAIBUS	indiretta	0,02%	NON RIENTRA NEL GRUPPO NO CONTROLLATA PARTECIPATA INDIRETTA - non affidataria diretta di servizi pubblici locali - non a totale partecipazione pubblica
ASCIT SERVIZI		0,18%	NON RIENTRA NEL GRUPPO

AMBIENTALI SPA	<i>indiretta</i>	NO CONTROLLATA PARTECIPATA INDIRETTA - affidataria diretta di servizi pubblici locali - a totale partecipazione pubblica
----------------	------------------	---

L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti societari partecipati considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono stati allegati al bilancio di previsione 2020/2022 e sono sinteticamente elencati:

ASCIT

<http://www.ascit.it/amministrazione-trasparente/bilanci-e-conti-consuntivi>

CCT NORD SRL

<http://www.cttnord.it/Bilanci/P/527>

ERP LUCCA SRL

<http://www.erplucca.it/internet/Trasparenza/bilancio.asp>

GAIA

<http://www.gaia-spa.it/index.php/bilanci>

RETI AMBIENTE SPA

<http://www.retiambientespa.it/index.php/societa-trasparente>

COMUNE DI PESCAGLIA

<http://www.comuneweb.it/egov/Pescaglia/ammTrasparente/Bilanci.html>

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

<http://www.amministrazionetrasparente.eu/ucmediavalle/?p=191>

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che si presume di conseguire al fine dell'esercizio 2020.

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	400.000,00
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	8.979.015,69
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	8.725.509,95
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,21
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	150,01
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	3.621,12
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	657.276,66
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	790.000,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	937.000,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	20.000,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	100.000,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	590.276,66
Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata al 31/12/2019		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	330.000,00
	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	1.059,00
	B) Totale parte accantonata	331.059,00
Parte vincolata al 31/12/2019		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	70.396,35
	Vincoli derivanti da trasferimenti	51.875,61
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.032,59
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.737,61
	Altri vincoli	52.894,11

	C) Totale parte vincolata	178.936,27
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	14.901,42
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	65.379,97
Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla successiva tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato presunto di amministrazione 2019, nei seguenti

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

Pertanto gli enti dall'esercizio 2017 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012.

Con la Legge n. 205/2017 viene eliminata la norma che obbligava a considerare rilevante ai fini del saldo la quota di fondo crediti dubbia esigibilità finanziato da avanzo di amministrazione; la stessa norma ha anche eliminato l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio costituzionale (art. 1 comma 785 L. 205/2017). E' stata inoltre modificata la disciplina delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, introducendo un sistema graduale di "premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirimente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Siamo di fronte ad un cambiamento epocale di gestione degli equilibri costituzionali: seppur non ancora completamente aderenti al contenuto delle due sentenze della Corte Costituzionale, la modifica rappresenta una forte liberalizzazione delle risorse per gli enti che ne abbiano la disponibilità.

Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal governo all'interno del DEF, è presumibile che nel 2019 la disciplina del pareggio di bilancio costituzionale venga ulteriormente modificata nel senso della piena liberalizzazione dell'avanzo di amministrazione anche per destinazioni diverse dagli investimenti: dovendo tuttavia redigere il DUP ed bilancio di previsione a legislazione vigente, si ritiene di limitarsi a predisporre i documenti programmatori considerando quale somma rilevante in entrata esclusivamente l'avanzo destinato ad investimenti.

La legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, commi 819-826, relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, secondo i quali dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011;

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, conferma per il 2020 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e

dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del “Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA”;

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l’informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il bilancio 2020-2022 tiene conto di tale nuovo vincolo e pertanto la spesa corrente stanziata nel triennio per il settore informatico tiene conto del limite della spesa media 2013/2015.